

LEGGE PROVINCIALE 26 ottobre 2011, n. 14

Interventi a favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento

(b.u. 2 novembre 2011, n. 44)

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Questa legge detta disposizioni per prevenire situazioni di difficoltà e consentire il pieno sviluppo della personalità dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), quali disturbi evolutivi delle abilità scolastiche che comprendono il disturbo specifico della lettura, della compitazione e delle abilità aritmetiche o disturbi misti delle capacità scolastiche; tali disturbi interessano uno specifico dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettuale generale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), come modificato dall'articolo 4 di questa legge, e dal suo regolamento di attuazione, in merito agli studenti con DSA.

2. Questa legge ha lo scopo di:

- a) garantire le condizioni affinché i soggetti con DSA si realizzino nella scuola, nel lavoro, nella formazione professionale e in ogni altro contesto nel quale si sviluppa e realizza la persona;
- b) promuovere specifiche iniziative volte a favorire la riabilitazione, sostenere l'apprendimento, agevolare l'integrazione dei soggetti con DSA;
- c) promuovere la diagnosi precoce dei DSA nell'ambito di una stretta collaborazione tra famiglie, strutture sanitarie, sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino e associazionismo;
- d) promuovere iniziative formative per i docenti, gli operatori dei servizi e i genitori.

Art. 2

Interventi sociali e sanitari

1. La Provincia può sostenere, secondo quanto previsto dall'articolo 37 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), e dall'articolo 20 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare), le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono attività di interesse sociale relative all'assistenza e all'accompagnamento degli studenti con DSA.

2. Nell'ambito della definizione dei livelli essenziali di assistenza, il servizio sanitario provinciale assicura la valutazione e il trattamento dei DSA attraverso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari o i soggetti accreditati e convenzionati con la stessa.

3. Per il coordinamento e l'integrazione socio-sanitaria dei servizi previsti dai commi 1 e 2 si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 21 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute).

Art. 3 - Art. 4

omissis

Articoli modificativi degli articoli 27 e 74 della l.p. 7 agosto 2006, n. 5; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 5

Disposizione finanziaria

1. Per i fini di questa legge è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 sull'unità previsionale di base 25.10.210 (Interventi per il miglioramento della qualità della scuola). Alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sul fondo per nuove leggi - spese in conto capitale (unità previsionale di base 95.5.210). Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).